



# ANVU

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

### IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

#### I GESTORI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEVONO PAGARE LA TARI/TARSU

Le aree destinate a parcheggio scoperto della clientela ed a spazio di manovra dei mezzi adibiti al trasporto merci sono assoggettate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), in quanto aree operative, indispensabili e strumentali per lo svolgimento della relativa attività commerciale, salvo che il contribuente dimostri l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti. Questo vale anche per i parcheggi a pagamento gestiti da società esterne al Comune. E' quanto stabilito dall' **Ordinanza n. 20768, 1 agosto 2019, della Corte di Cassazione, sezione V** che conferma le precedenti decisioni della stessa Sezione. n. 13185/2019 del 18 maggio 2019, e ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione V, di Bari, nella sentenza n. 1753 depositata il 3 giugno 2019.

Nella fattispecie, i giudici in ermellino hanno respinto il ricorso proposto dalla società di gestione avverso la sentenza CTR Lazio di conferma che aveva respinto l'impugnativa dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO del Comune di Trevignano Romano. La contribuente ha sostenuto la nullità della sentenza per non avere la stessa tenuto conto del fatto che operando la società in regime di concessione era obbligata a gestire e mantenere gli impianti e le attrezzature senza però detenere l'area pubblica destinata alla sosta a pagamento. La Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR appare in linea con il dettato legislativo, posto che l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 597/1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti alle abitazioni. Presupposto della tassa è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che nell'altro caso la Società gestore delle aree destinate a parcheggio a pagamento di un comune lombardo aveva impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento della Tassa.

La Corte Suprema ha osservato che "il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, stabilisce che **la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite**, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie ad abitazioni. **Tale previsione ha carattere generale** e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. **Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune**, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1".

**IL RESPONSABILE**  
**VICE PRESIDENTE NAZIONALE**  
**Cav. Dott. Roberto Benigni**